

PROPOSTA EMENDATIVA RELATIVA ALLA LEGGE n. 67 del 23/03/2024



Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016
Sen. Avv. Guido Castelli

Al Deputato della Camera
On. Avv. Paolo Trancassini

All'Assessore Lavori pubblici, Politiche di ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio
Ass. Arch. Manuela Rinaldi

Il prossimo 24 agosto saranno trascorsi ben nove anni dal sisma che nel 2016 ha colpito il Centro Italia. In questo periodo, con il successivo avvicinarsi di vari Commissari/Amministratori, sono state introdotte e corrette varie norme, che sono mai riuscite a creare stabilità e certezza nel processo di ricostruzione.

Oggi sembra di vivere il periodo più buio, in quanto la tematica del Superbonus 110%, ha reso ancor più complicato un processo che sin dall'inizio non dava garanzie certe.

Il tema del presente appunto, riguarda la transizione che caratterizzerà il 2025, con il passaggio e uscita dal Superbonus 110% e l'introduzione di incrementi al contributo per la ricostruzione Post Sisma 2016.

Con la Legge n. 67/2024, per le aree del cratere sismico è stato introdotto, per le istanze presentate a partire dal 30 marzo 2024, al fine di permettere la transizione e l'uscita dal Superbonus 110%, un plafond di 330 milioni, prenotabile entro il 31 dicembre 2024, con il quale, attraverso i meccanismi dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta è data copertura per le somme eccedenti il contributo.

Il plafond messo a disposizione, probabilmente, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, non sarà completamente esaurito, in quanto verrà rendicontata solo una piccola parte, per le seguenti criticità:

- in conseguenza della configurazione attribuita alla piattaforma GE.DE.SI, sono state detratte dal plafond le somme eccedenti il contributo relative a istanze aggiornate per esigenze amministrative successivamente al 30 marzo 2024, ma presentate e autorizzate con Decreto prima di tale data. Queste somme, associate alle citate richieste, ricadono nel plafond illimitato valido per le istanze presentate prima del 30 marzo 2024;
- le somme richieste in ogni singola istanza potrebbero non essere contabilizzate totalmente in quanto la contabilità finale potrebbe definire degli importi inferiori a quelli prenotati;
- negli ultimi due mesi dell'anno 2024 è stato prenotato circa il 35% del plafond: probabilmente ciò denota la presentazione di pratiche incomplete, che giungeranno a Decreto di Finanziamento, se fortunate, negli ultimi mesi dell'anno corrente. Pertanto risulterà difficile per queste mettere a terra i cantieri e le lavorazioni da rendicontare con il superbonus 110%;
- in conseguenza dell'imminente aggiornamento dei costi parametrici o degli incrementi al contributo per la ricostruzione, previsto ad opera del Commissario Straordinario, per alcune istanze scompariranno le somme eccedenti il contributo, e pertanto sarà preferita la migrazione di queste verso il regime di maggior favore.

Questi i principali motivi per i quali il plafond messo a disposizione probabilmente non sarà completamente impiegato. A quanto sopra esposto, si possono aggiungere problematiche di carattere generale, quali:

- I tempi di istruttoria (Pb.1): La scadenza naturale del Superbonus 110%, prevista per il 31 dicembre 2025, difficilmente permetterà la contabilizzazione di lavori relativi a richieste di contributo presentate nell'anno 2024, in quanto allo stato attuale il tempo necessario per le attività istruttorie ed il rilascio del Decreto di Finanziamento è di un anno / un anno e mezzo. Il motivo è rappresentato dalla complessità delle richieste di contributo, le quali spesso presentano difficoltà

tecniche o amministrative, come il non corretto allineamento delle proprietà, necessità di chiudere procedimenti di condono edilizio o attivare procedimenti di sanatoria.

- Il cantiere (Pb.2): Per gli interventi autorizzati non sempre è possibile l'attivazione del cantiere, per motivi legati all'impossibilità di raggiungere l'area a causa di interferenze con altri cantieri o per l'assenza di condizioni di sicurezza, oltre alla rinuncia all'appalto da parte dell'impresa. In tali circostanze sarà impossibile rendicontare le somme legate al superbonus 110%.
- Le varianti in corso d'opera (Pb.3): Gli interventi di ricostruzione spesso richiedono la necessità di varianti in corso d'opera con relativa interruzione dei lavori, legata al rilascio del nuovo Decreto da parte degli USR. Il ritardo dovuto ai tempi di istruttoria può causare, anche in questo caso, l'impossibilità di rendicontazione delle somme da superbonus 110% entro il 31 dicembre 2025.

Le istanze che presenteranno durante il 2025 tali problematiche, oltre a non incidere sulla spesa del plafond di 330 milioni, non otterranno, secondo l'attuale quadro normativo le coperture economiche per portare a completamento i lavori.

Alla casistica delle istanze senza coperture economiche si aggiungono anche:

- Gli accolti in corso d'opera (Pb.4): Gli interventi di ricostruzione, relativi a istanze autorizzate senza accolti, possono richiedere varianti in corso d'opera con aumento della spesa e presenza di somme eccedenti il contributo, per queste non si avranno, secondo l'attuale quadro normativo, coperture economiche.

Al fine di permettere una reale e indolore uscita dal superbonus 110 %, e contemporaneamente garantire l'esaurimento del plafond di 330 milioni stanziato dal MEF, occorre un **emendamento/correttivo alla Legge n. 67/2024** che contenga le seguenti modifiche:

1. Estendere fino alla data di fine lavori, e non entro il 31 dicembre 2025, la rendicontazione delle spese sostenute, sia per le istanze precedenti che successive al 30 marzo 2024. (Copre Pb.1, Pb.2, Pb.3, Pb.4);
2. Eliminare il limite di rendicontazione alle somme prenotate per le istanze successive al 30 marzo 2024.(Copre Pb.3,Pb.4);
3. Permettere l'accesso al Superbonus 110%, reperendo i residui del plafond, a tutti i cantieri in corso al 31 dicembre 2024.(Copre Pb.4);
4. Permette l'accesso al Superbonus 110%, recuperando i residui del plafond, alle istanze vecchie e nuove provenienti esclusivamente dal "*Mini Cratere Ristretto*".

Attraverso Ordinanza Commissariale occorre individuare un "Mini Cratere Ristretto" costituito esclusivamente da quei pochi Comuni che già presentano ai sensi dell'O.C.S.R. n°101/2020 un livello di danno gravissimo, come Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Campotosto, e che tuttora presentano una ridotta percentuale in termini di ricostruito e ricostruzione rispetto a tutte le altre aree del cratere sismico.

Inviemo le suddette proposte, fidando che siano accolte attraverso emendamenti al "mille proroghe".

Amatrice, 15 gennaio 2025

Comitato Civico 3e36